

## ACCERTAMENTO

---

### **Approvata la Voluntary disclosure (anche “nazionale”)**

di Nicola Fasano

E' stata finalmente [approvata dal Senato la legge](#) in materia di rientro dei capitali dall'estero e di "maxi-ravvedimento speciale" di **imponibili interni occultati**. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Decorsi 15 giorni dalla **pubblicazione**, la norma entrerà definitivamente in vigore.

L'Agenzia delle entrate ha anche prontamente pubblicato sul proprio sito la [bozza del modello](#) di istanza per accedere alla regolarizzazione.

Il termine per la presentazione dell'istanza resta confermato al **30 settembre 2015**. E' possibile accedere alla sanatoria a condizione che **non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche** relativi alle attività da regolarizzare. Come si evince chiaramente anche dal modello in bozza, l'istanza è **nominativa** e vi è l'obbligo di indicare anche i **"soggetti collegati"** (in primis eventuali cointestatari degli investimenti), il che, ovviamente, consiglia il **massimo e solerte coordinamento** fra tutti i soggetti interessati, per evitare l'effetto-delazione.

Con riferimento al rientro dei capitali dall'estero, devono essere regolarizzati **tutti gli anni ancora accettabili e tutte le violazioni** in materia di monitoraggio fiscale, pagando in misura piena le **imposte** sui relativi redditi.

Il versamento di quanto dovuto può essere suddiviso in **(sole) tre rate mensili**.

Nei casi in cui la media delle consistenze delle (sole) **attività finanziarie** estere risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria **non ecceda il valore di 2 milioni** di euro il contribuente può optare per una **tassazione forfettaria pari all'1,35%** delle consistenze di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%), non sempre conveniente visto che spesso i dossier chiudono, soprattutto negli anni dal 2008 in poi, in perdita o con redditi molto ridotti.

Sulle **sanzioni** ci sono **forti sconti** sia sul versante del monitoraggio fiscale (riduzioni che possono arrivare, nella migliore delle ipotesi, **fino a 1/6**) sia sul versante delle imposte dirette (in questo caso le sanzioni, nella migliore delle ipotesi, possono essere ridotte **fino a 1/8**).

Per quanto riguarda il rientro da **Paesi Black list**, restano confermate le agevolazioni in materia di **riduzioni delle sanzioni** nonché dei **periodi di imposta** ancora accettabili (stante il discusso raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, d.l. 78/2009), non tutte, in verità, **dipendenti dalla volontà del contribuente** (si veda

<http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/rientro-capitali-sanzioni-paesi-black-list>

Lo **“scudo” penale è molto ampio**: aderendo alla procedura viene esclusa la punibilità dei reati dichiarativi e di quelli aventi matrice “fraudolenta”, nonché di quelli di versamento. Sotto questo versante, gli effetti benefici della procedura si verificano anche con riferimento al **nuovo reato di “autoriciclaggio”**, introdotto dalla stessa legge in esame che aggiunge lo specifico art. 648-ter.1 nel codice penale.

Proprio gli aspetti penali **fanno pendere la bilancia decisamente dalla parte della “voluntary”** invece che sul ravvedimento operoso “large” (che con la legge di Stabilità 2015 potrà essere effettuato anche oltre l’anno).

I principali benefici della “voluntary” sopra delineati spettano anche nel caso di istanza volontaria di regolarizzazione che riguardi **imponibili occultati in Italia** in anni ancora accertabili da parte di tutti i soggetti (società, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.). Anche la **procedura**, con gli opportuni adeguamenti, è delineata sulla **falsa riga della “voluntary” estera**.

Per entrambe le tipologie di sanatoria, ad ogni modo, dopo la pubblicazione in G.U. della legge, si attende il **Provvedimento attuativo delle Entrate** a cui farà seguito la relativa circolare esplicativa che chiuderà il cerchio, con l’auspicio che vengano **chiariti una volta per tutte gli aspetti dubbi**, primo fra tutti il corretto funzionamento del **raddoppio dei termini** di accertamento sia in **caso di reati** (che diventano non punibili e potrebbero quindi sterilizzare il raddoppio) che di **attività detenute in Paesi Black list** che la dottrina e parte della giurisprudenza **fanno decorrere solo dal 2009** (anno di entrata in vigore dell’art. 12. D.L. 78/2009) in avanti.